

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MAURILIO DANIELO

Seduta del 10/10/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 28/08/2023, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 07/01/2013 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in data 30/06/2018. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 872,35 a titolo di "*commissioni istruttoria pro quota*" unitamente alla corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. Nel costituirsi con apposite controdeduzioni l'intermediario ha riferito che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel SECCI alle voci "*commissioni istruttoria*", "*costi assicurativi o di garanzia*" e "*oneri erariali*". Quanto, poi, alle commissioni di istruttoria ineriscono a costi soggetti a maturazione immediata e, pertanto, non sono retrocedibili in sede di estinzione anticipata del prestito. Nel SECCI le voci di spesa soggette a maturazione nel tempo sono espressamente richiamate e non prevedono alcun costo a carico del cliente. In ordine alla distinzione tra costi recurring e costi up front sussistono solide radici, nel nostro ordinamento, nella produzione normativa primaria e secondaria. In particolare, con sentenza del 9/02/2023, causa C-555/21 Unicredit Bank Austria, la CGUE ha affermato che l'art. 25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE (in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali) deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il

diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, superando – in tale direzione - l’orientamento assunto con la sentenza Lexitor. Di poi, il d.l. n. 104/2023 è nuovamente intervenuto sull’art. 11-octies comma 2 del Decreto Sostegni-bis, introducendo l’art. 27 che dispone che in caso di estinzione anticipata di contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Conseguentemente resta dunque ferma l’applicazione delle disposizioni dell’art. 125-sexies TUB ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis e pertanto gli oneri oggetto di restituzione saranno circoscritti a quelli connessi alla durata del contratto (c.d. recurring).

Con la citata sentenza Unicredit Austria, la CGUE ha affermato che il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Nel caso di specie, dall’analisi dei contratti risulta una dettagliata descrizione delle attività effettuate e ricomprese nella voce “*commissioni di istruttoria*” che sono state così quantificate:

- finanziamento n. ****4893 in € 1.578,74 di cui € 996,29 per le attività di “*acquisizione ed analisi documentazione, istruzione della pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento*” ed € 582,45 a titolo di provvigione all’agente in attività finanziamento intervenuto per attività di promozione e collocamento finalizzata all’erogazione del finanziamento;
- finanziamento n. ****5532 in € 1.562,43 di cui € 925,33 per le attività di “*acquisizione ed analisi documentazione, istruzione della pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento*” ed € 637,10 a titolo di provvigione all’agente in attività finanziamento intervenuto per attività di promozione e collocamento finalizzata all’erogazione del finanziamento;

In proposito, non può essere attribuita alla scrivente alcuna responsabilità a titolo di indebito oggettivo, ovvero per arricchimento senza causa e le commissioni sostenute dal cliente, a prescindere dalla loro qualifica come costi up front, sono relative ad un’attività di cui lo stesso ha già beneficiato in quanto già prestate. Detti costi non sono soggetti a rimborso in quanto non rappresentano un pagamento indebitamente percepito dalla scrivente.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB, introdotto nel diritto italiano dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che recepisce la Direttiva 2008/48/CE. Ciò posto il Collegio rileva che sull’art. 125-sexies TUB è intervenuta una rilevante modifica legislativa, attuata con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis) e con la quale, in conformità con l’interpretazione dell’art. 16 Dir. 2008/48/CE offerta dalla Corte di Giustizia Europea (con la decisione n. C-383/18 in data 11 settembre 2019, c.d. “Lexitor”), è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il debito, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel

costo totale del credito, escluse le imposte”. In coerenza con tale sentenza, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Acquisito tale consolidato orientamento, il Collegio di Coordinamento è stato chiamato nuovamente ad esprimersi, con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, sulla materia, nuovamente incisa dall’intervento legislativo intervenuto con l’art. 11-octies, del citato d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Le modifiche introdotte si applicano, infatti, ai contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del citato decreto. A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, era stata, dunque, rimessa al Collegio di Coordinamento la questione se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponesse di modificare l’orientamento fino a quel momento seguito dall’Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. Le previsioni di diritto intertemporale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 sono state, infine, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Tenuto conto che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, l’art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGUE, l’orientamento da ultimo condiviso dai Collegi si è espresso nel senso dell’applicabilità dei seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Fatte le superiori premesse, nel merito si chiarisce che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 53 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo allegato in atti.

Dal medesimo risulta un addebito di € 191,89 a titolo di commissione di estinzione anticipata. Non risultano abbuoni a titolo di rimborso oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento.

La parte ricorrente ha, poi, prodotto copia della liberatoria rilasciata dall’intermediario, recante data coerente con quella indicata nel conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 07/01/2013

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

Si rappresenta che la commissione istruttoria, per giurisprudenza consolidata di codesto Collegio, ha natura recurring posto che le attività descritte sembrerebbero circoscritte alla fase preliminare del prestito, ma il richiamo “*all’attività di promozione e collocamento finalizzata all’erogazione del finanziamento*” è simile all’attività di “*pubblicità e presidio del territorio*” pacificamente considerata recurring dall’orientamento prevalente dei Collegi.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle seguenti somme (il cui importo coincide con la richiesta avanzata nel ricorso):

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,15%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,10%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni istruttoria				1.562,42	Recurring	55,83%	872,35		872,35
Totale				1.562,42					872,35

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

All'importo sopra riferito, vanno aggiunti gli interessi legali, ritualmente richiesti da parte ricorrente

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 872,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA